

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1799 e 2107-A

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE FASSONE)

Comunicata alla Presidenza il 27 maggio 1997

SUL

### **DISEGNO DI LEGGE**

Norme in materia di funzioni dei magistrati  
e valutazione di professionalità (n. 1799)

**presentato dal Ministro di grazia e giustizia  
di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica  
e col Ministro per la funzione pubblica  
e gli affari regionali**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1996**

---

E SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali  
(n. 2107)

**d'iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1997**

---

*del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1799, previo stralcio degli articoli 2, 14, 15, 16, 17, commi 2 e 3, 18 e 19*

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	8
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	10
Disegni di legge:		
a) n. 1799, d’iniziativa del Governo, e testo proposto dalla Commissione .....	»	11
b) n. 2107, d’iniziativa della senatrice Mazzuca Poggiolini .....	»	33

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente testo predisposto dalla 2<sup>a</sup> Commissione affronta la materia della valutazione della professionalità dei magistrati, accantonando intenzionalmente una parte dei temi a questa collegati (l'istituzione di una Scuola della magistratura, il passaggio di funzioni, la temporaneità delle stesse, e altri) per esigenze di tempestività e di economia. Esso corrisponde, pertanto, al disegno di legge n. 1799, presentato dal Governo, e, *in parte qua*, al disegno di legge n. 2107, d'iniziativa parlamentare.

La materia in esame ha formato oggetto di un dibattito ormai più che decennale, nel quale è maturato un consenso sostanziale su alcuni temi di fondo. L'ordinamento giudiziario del 1941, tuttora vigente, muove da un postulato tacito, che vede nel giudice la «bocca della legge», vale a dire un tecnico neutrale, applicatore di un ordinamento razionale e completo, il cui compito è quello di essere interprete fedele di una volontà superiore ed univoca. Pertanto la sua qualità professionale è essenzialmente tecnica, e come tale valutabile da altri magistrati dotati di tecnica ancora più affinata, quali sono i magistrati dei gradi superiori del giudizio, e misurabile sulla base di elaborati tecnici, quali le sentenze ed i provvedimenti giudiziari in genere.

Di qui una selezione sulla base di titoli ed esami, idonea a costruire una piramide di merito tecnico, in cui alla gerarchia della bravura corrispondono perfettamente la gerarchia dei gradi di giudizio e la gerarchia interna nei rapporti tra i capi degli uffici ed i magistrati sottordinati.

La Costituzione ha profondamente innovato in questa concezione, sancendo che «i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni» (articolo 107) e

che «i giudici sono soggetti soltanto alla legge»: da ciò è conseguita l'erosione della premessa per cui i vari gradi di giudizio classificano i magistrati, nonchè la netta delimitazione dei poteri gerarchici che non siano intesi all'organizzazione dell'ufficio. Al dettato costituzionale, poi, si è affiancata una progressiva articolazione dei compiti e delle funzioni dei magistrati, che oggi contano ben 23 «mestieri» diversi, e quindi ben difficilmente possono essere classificati e ordinati secondo priorità legate al tipo di lavoro.

Le leggi 25 luglio 1966, n. 570, e 20 dicembre 1973, n. 831 (comunemente note come «leggi Breganze»), hanno a loro volta cercato di interpretare questa novità, eliminando la selezione per concorsi e scrutini, che si erano rivelati una preoccupante forma di omologazione dei magistrati ai gradi alti della magistratura, ma lasciando sopravvivere le qualifiche formali legate ai gradi del processo. Le due leggi riflettono mutamenti reali e profondi della magistratura, come la crescita dello specialismo, che richiede una selezione non nella forma della «concorsualità astratta» — e cioè attuata attraverso meccanismi concorsuali generali, selettivi di un magistrato idoneo a qualsiasi compito — ma nella forma della «concorsualità concreta», e cioè nella competizione per un determinato posto/funzione.

Il limite di queste due leggi si è manifestato, se mai, nella loro applicazione concreta, poichè il controllo che esse prevedono, non essendo finalizzato all'assegnazione di un numero chiuso di posti, non implica la necessaria selezione concorsuale, e, pur essendo stato concepito come un controllo in positivo, ha finito con il tradursi nella prassi in una sostanziale selezione in negativo (vale a dire in un rifiuto di attribuzione

della qualifica superiore solo in casi di evidente demerito), e quindi in una pressochè universale attribuzione delle qualifiche ascendenti per mero decorso dell'anzianità. Il risultato è stato un crescente divario tra magistrati forniti di una determinata qualifica e magistrati esercitanti la funzione corrispondente, nonchè una progressiva perdita di efficacia della valutazione e dello stimolo ad un costante arricchimento della propria professionalità.

Il disegno di legge in esame si propone di eliminare i suddetti inconvenienti, mantenendo peraltro gli aspetti positivi della legislazione previgente. Il primo intervento concerne il numero dei controlli: mentre attualmente le verifiche di professionalità sono unicamente tre (oltre a quella successiva al compimento del tirocinio) e si collocano al 13°, al 20° ed al 28° anno della carriera, vale a dire nel momento del passaggio di qualifica a magistrato di appello, di cassazione e di magistrato idoneo a funzioni direttive superiori, con il testo in esame l'accertamento diventa periodico, collocandosi tendenzialmente ogni quattro anni, costituendo in tal modo un percorso valutativo completo, che segue a cadenze regolari la vicenda del magistrato e ne costituisce in certo qual modo la storia personale.

La seconda innovazione consiste nel moltiplicare gli indicatori sulla base dei quali è possibile conoscere e valutare il magistrato. Oggi il giudizio viene formulato essenzialmente in forza del parere del consiglio giudiziario (spesso redatto secondo formule stereotipate), e delle statistiche del lavoro giudiziario (spesso scarsamente attendibili, per appiattimento di realtà diverse); con il nuovo testo non solo i due indicatori predetti sono meglio disciplinati e resi più espressivi, ma ad essi si affiancano l'auto-relazione del magistrato e la documentazione di quant'altro egli ritenga utile, una scelta a campione di atti e provvedimenti esaminabili, e soprattutto un'ampia gamma di voci diverse atte a segnalare tutto ciò che possa concorrere a meglio definire

la professionalità del magistrato sotto i più vari profili.

È questa la terza innovazione del disegno di legge, consistente nell'ingresso di voci diverse nel procedimento valutativo. Vi concorrono, infatti, non solo i rapporti e le segnalazioni dei capi degli uffici (a loro volta tenuti a dare conto anche di situazioni rappresentate da terzi: beninteso, nel senso di quelle voci che abbiano una solida fondatezza in fatto ed una palese attinenza ad aspetti non rientranti nell'insindacabilità dell'attività giurisdizionale in senso proprio); ma vi rientrano anche le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, semprechè riferite a fatti incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo a situazioni concrete e specifiche di esercizio non indipendente della funzione ed a comportamenti sintomatici di mancanza di equilibrio.

Una quarta innovazione risiede nell'avere analiticamente definito sia i parametri in base ai quali deve avvenire la valutazione di professionalità (precisando che essi consistono in capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, oltre che nella specifica attitudine alla dirigenza), sia i contenuti di ciascuno dei parametri. Questa analiticità, mutuata dall'esperienza, giova a definire la responsabilità degli organismi chiamati a fornire i pareri, a chiarire i termini di un eventuale contraddittorio con il magistrato interessato ed a soddisfare anche il requisito della trasparenza e della motivazione di ogni decisione.

Un sistema di valutazione così ridisegnato consegue un primo significativo risultato, che è quello di eliminare quel che rimane della vecchia carriera, e cioè le qualifiche non legate ad un effettivo esercizio della funzione corrispondente. Le valutazioni di professionalità non attribuiscono più, come oggi avviene, la qualifica superiore, ma conferiscono semplicemente la legittimazione a conseguirla attraverso il concorso al posto/funzione. L'anzianità di servizio e la valutazione positiva divengono semplicemente i requisiti per accedere alle diverse

funzioni che caratterizzano l'esercizio della giurisdizione. Non vi saranno più magistrati di appello o di cassazione che non esercitino realmente le corrispondenti funzioni; ed i magistrati si distingueranno effettivamente soltanto in base alle funzioni concretamente esercitate, in conformità al dettato costituzionale.

Oltre a ciò, in sede di discussione è stato introdotto un emendamento che scandisce ulteriormente l'impostazione più selettiva del nuovo sistema, nel senso che i magistrati di tribunale, di appello, di cassazione ed i titolari di uffici direttivi superiori sono collocati nel ruolo di anzianità in separati raggruppamenti, ciascuno corrispondente alle suddette funzioni, e in quest'ambito prendono posto nell'ordine di data in cui le hanno conseguite.

Altra importante innovazione è costituita dall'introduzione di un sistema di sanzioni alle eventuali valutazioni non positive della professionalità. Oggi al giudizio negativo consegue unicamente il non avanzamento: con il nuovo sistema il giudizio secondo il quale si esprime la valutazione può assumere un triplice contenuto (positivo, non positivo e negativo) ed il giudizio non positivo o negativo comporta un'immediata conseguenza economica, in termini di perdita dell'aumento periodico di stipendio, mentre un secondo giudizio negativo produce addirittura la dispensa dal servizio. Oltre a ciò, se il giudizio è negativo, il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale e può anche assegnarlo ad una diversa funzione o escluderlo temporaneamente dalla possibilità di accedere a funzioni direttive o semi-direttive o comunque specifiche.

La delicatezza, ed in alcuni casi la drasticità, di queste conseguenze ha indotto, in sede di discussione, ad introdurre un opportuno emendamento che prevede l'inserimento nella procedura di determinate garanzie, incentrate sul contraddittorio informato in capo al magistrato interessato, nella

linea del disposto dell'articolo 107 della Costituzione.

Il disegno di legge in esame si occupa anche della composizione e delle competenze dei consigli giudiziari. Il numero dei loro componenti è progressivamente arricchito in ragione dell'ampiezza dell'organico dei magistrati del distretto. Viene costituito un consiglio giudiziario apposito presso la corte di cassazione. Sono estese e rese più incisive le competenze dell'organo, il quale può essere delegato dal Consiglio superiore della magistratura a compiere autonomamente tutte le valutazioni di professionalità che non preludono all'acquisizione di funzioni superiori (e cioè quelle diverse dalla 3<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>). In merito a queste valutazioni è prevista una mini-procedura incidentale.

Vi sono state sollecitazioni ad introdurre altri soggetti nella composizione dei consigli giudiziari, in particolare i rappresentanti dell'avvocatura, ma alla richiesta si è ritenuto di non poter dare accoglimento, almeno allo stato, per una serie di considerazioni. L'esigenza che gli ordini professionali diventino aperti è avvertita a vari livelli, e ad essa non si sottrae nemmeno l'«ordine» dei magistrati. Tuttavia, proprio perchè si tratta di un problema di dimensione generale, è parso opportuno non innovare proprio ed isolatamente in quella materia che dalla Costituzione riceve una connotazione ed una garanzia specifica di auto-governo, rinviando, se del caso, ad una valutazione globale dell'intera materia.

Oltre a ciò, si è considerato che una presenza esterna è già assicurata, proprio dalla Costituzione, nella sede terminale che è deputata ad esprimere il giudizio sulla professionalità dei magistrati, e cioè nella composizione del Consiglio superiore della magistratura, che include, come è noto, una quota di membri laici, provenienti appunto anche dall'avvocatura. Una ulteriore presenza in un organismo di tipo consultivo (posto che il consiglio giudiziario esprime essenzialmente dei pareri) sembra meglio realizzata nella forma che il disegno di legge già accoglie, e cioè nella facoltà, riconosciuta

ai consigli dell'ordine, di segnalare fatti incidenti negativamente sulla professionalità del magistrato. Nè va trascurato, al fine di giustificare la scelta effettuata, il reale e concreto pericolo di soggezioni psicologiche, o peggio, in capo ai magistrati nei confronti di coloro che diverrebbero arbitri della loro carriera, e che - a differenza di quanto può avvenire per altre figure e professioni - sono i destinatari quotidiani dell'esercizio di una funzione giurisdizionale che deve essere scevra da ogni sudditanza.

Infine il disegno di legge in esame destina alcune considerazioni al trattamento eco-

nomico dei magistrati. Nulla è innovato per quanto attiene alla determinazione ed allo sviluppo della retribuzione. L'unica modifica concerne la sostituzione della tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, in conseguenza dell'abolizione delle qualifiche, posto che tale tabella definiva la retribuzione base in relazione, appunto, alla qualifica. La tabella proposta è rapportata alla corrispondente valutazione di professionalità conseguita. Viene inoltre specificato quali sono le conseguenze economiche di una valutazione non positiva o negativa.

FASSONE, *relatore*

**PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA)

**sui disegni di legge n. 1799 nonché nn. 100, 1383 e 1435  
dei quali è stato successivamente disgiunto l'esame**

12 febbraio 1997

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando peraltro che nel disegno di legge n. 1799, all'articolo 11, commi 6 e 7, non è chiaro se la deficienza in un solo parametro di valutazione possa dar luogo al giudizio «positivo» o postuli necessariamente il giudizio «non positivo». L'articolo 21, inoltre, appare carente di principi e criteri direttivi, nella disposizione di una delega legislativa.

Nel disegno di legge n. 1383, l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), reca una indicazione a titolo esemplificativo, che potrebbe risultare inopportuna: l'esperienza formativa presso le confederazioni sindacali, così come gli istituti di credito e le grandi imprese, ma anche le pubbliche amministrazioni, potrebbe infatti determinare forme di identificazione con gli interessi di tali organismi, a danno del requisito di imparzialità. L'articolo 26, inoltre, non precisa la natura del regolamento, che peraltro sembra avere anche l'effetto di delegificazione di cui al comma 2 del richiamato articolo 17 della legge n. 400 del 1988, ma senza che siano indicate, neanche per rinvio, le «norme generali regolatrici della materia» nè sia specificata l'eventuale abrogazione delle previgenti disposizioni di legge.

Quanto ai disegni di legge n. 100 e n. 1435, non vi è alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

Si richiama l'attenzione, infine, sull'opportunità di assicurare l'osservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1996, riguardo all'amministrazione della giustizia nella provincia di Bolzano, in particolare per l'uso della lingua tedesca negli atti processuali e per la relativa conoscenza da parte dei magistrati.



(Estensore: ANDREOLLI)

**sul disegno di legge n. 2107**

4 marzo 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, salvo che sull'articolo 19, in merito al quale il parere è contrario, alla stregua dell'articolo 76 della Costituzione: l'articolo 19, infatti, risulta carente sia nella definizione dell'oggetto sia nell'indicazione dei principi e criteri direttivi della delega legislativa.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

Estensore: FERRANTE)

**sul disegno di legge n. 1799**

13 maggio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità**

## CAPO I

**FUNZIONI DEI MAGISTRATI E VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ**

## Art. 1.

*(Funzioni giudiziarie e giurisdizionali)*

1. I magistrati ordinari si distinguono unicamente secondo le funzioni svolte presso gli uffici di tribunale, di appello e di cassazione.

2. Le funzioni presso gli uffici di tribunale, **previste dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1951, n. 392, dall'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n. 489, dall'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835,** possono essere conferite a tutti i magistrati, compresi gli uditori giudiziari, che hanno completato il tirocinio.

3. Le funzioni presso gli uffici di appello, **previste dagli articoli 50 dell'ordina-**

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di attitudine e di professionalità**

## CAPO I

**FUNZIONI DEI MAGISTRATI E VALUTAZIONE DI ATTITUDINE E DI PROFESSIONALITÀ**

## Art. 1.

*(Funzioni giudiziarie e giurisdizionali)*

1. I magistrati ordinari si distinguono unicamente secondo le funzioni **conferite ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5.**

2. Le funzioni **di magistrato** di tribunale sono conferite ai magistrati, compresi gli uditori giudiziari che hanno completato il tirocinio. **Tali funzioni sono:**

*a)* giudice presso il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni;

*b)* pretore;

*c)* magistrato di sorveglianza presso il tribunale e gli uffici di sorveglianza;

*d)* sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale, ivi compresa la direzione distrettuale antimafia ove istituita, la pretura circondariale ed il tribunale per i minorenni;

*e)* applicato presso la corte di cassazione ai sensi della legge 21 maggio 1956, n. 489, e successive modificazioni.

3. Le funzioni **di magistrato** di appello, nonchè quelle semidirettive e direttive

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

mento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 3 e 5 della legge 24 maggio 1951, n. 392, dall'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n. 489, dall'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, possono essere conferite a magistrati i quali abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità.

4. Le funzioni presso gli uffici di cassazione, previste dagli articoli 4 e 6, n. 1, della legge 24 maggio 1951, n. 392, dall'articolo 70-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1991, n. 71, dall'articolo 13 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, possono essere conferite a magistrati i quali abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

corrispondenti, sono conferite ai magistrati i quali abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

a) consigliere presso la corte di appello;

b) sostituto procuratore generale presso la corte di appello e sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia;

c) applicato presso la corte di cassazione e la procura generale presso la medesima corte, ai sensi della legge 21 maggio 1956, n. 489, e successive modificazioni;

d) presidente del tribunale, ivi compreso quello per i minorenni, consigliere pretore dirigente e consigliere pretore, procuratore della Repubblica presso il tribunale, presso la pretura circondariale e presso il tribunale per i minorenni, presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari, salvo quanto previsto dal comma 4, lettera g);

e) presidente di sezione del tribunale e procuratore della Repubblica aggiunto.

4. Le funzioni di magistrato di cassazione, nonché quelle direttive e semidirettive corrispondenti, sono conferite ai magistrati i quali abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

a) consigliere presso la corte di cassazione;

b) sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione;

c) procuratore presso la direzione nazionale antimafia;

d) presidente di sezione presso la corte di appello;

e) avvocato generale presso la procura generale della corte di appello;

f) presidente del tribunale di sorveglianza;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

5. Le funzioni di magistrato di cassazione, **previste dall'articolo 6, n. 1, 2 e 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, possono essere** conferite a magistrati i quali abbiano conseguito la settima valutazione di professionalità.

6. È abrogato l'articolo 118 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**g) presidente del tribunale, consigliere pretore dirigente, procuratore della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura circondariale, presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari, in relazione agli uffici aventi sede nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.**

5. Le funzioni **direttive superiori sono conferite** a magistrati i quali abbiano conseguito la settima valutazione di professionalità. **Tali funzioni sono:**

**a) primo presidente della corte di cassazione;**

**b) procuratore generale della Repubblica presso la corte di cassazione, presidente aggiunto presso la corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche;**

**c) presidente di sezione presso la corte di cassazione e avvocato generale presso la corte medesima;**

**d) presidente di corte di appello;**

**e) procuratore generale presso la corte di appello;**

6. *Identico.*

## Art. 2.

*(Modalità di conferimento delle funzioni giudiziarie e giurisdizionali)*

1. Le funzioni giudiziarie e giurisdizionali di appello e di cassazione sono conferite dal Consiglio superiore della magistratura ai magistrati che hanno conseguito le valutazioni di professionalità di cui all'articolo 1 a domanda degli interessati, o d'ufficio secondo l'ordine di ruolo in caso di mancanza o di inidoneità delle candidature proposte.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 2.

(*Valutazione di professionalità*)

1. I magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio dalla nomina, salvo la prima che si effettua dopo il compimento di un quinquennio e la quarta che si effettua dopo un triennio dalla precedente.

2. Continuano a trovare applicazione gli articoli 1 e 5 della legge 2 aprile 1979, n. 97, per quanto attiene alla valutazione cui deve essere sottoposto l'uditore giudiziario dopo il primo anno di svolgimento delle funzioni giurisdizionali.

3. La valutazione di professionalità deve riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza, l'impegno.

4. La valutazione di professionalità ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Per attribuire le funzioni il Consiglio superiore della magistratura procede a valutazioni comparative dei candidati, che abbiano presentato domanda o che siano esaminati in vista del conferimento d'ufficio, sulla base delle risultanze delle valutazioni di professionalità e di ogni altro elemento di conoscenza di cui il Consiglio superiore della magistratura è in possesso, secondo criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 1, che tengono conto della specificità delle singole funzioni.

3. I magistrati di tribunale, di appello, di cassazione e di cassazione titolari di funzioni direttive superiori sono collocati nel ruolo di anzianità della magistratura in separati raggruppamenti, ciascuno corrispondente alle funzioni ad essi conferite e, in quest'ambito, prendono posto nell'ordine di data in cui le hanno conseguite.

Art. 3.

(*Valutazione di attitudine e di professionalità*)

1. I magistrati sono sottoposti a valutazione **di attitudine** e di professionalità ogni quadriennio dalla nomina, salvo la prima che si effettua dopo il compimento di un quinquennio e la quarta che si effettua dopo un triennio dalla precedente.

2. *Identico.*

3. La valutazione **di attitudine** e di professionalità deve riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza, l'impegno.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

guarda anche l'attitudine alla dirigenza, ove ricorrano specifici elementi.

5. Con i provvedimenti di cui all'articolo 19 sono specificati gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari nonchè i parametri per consentire la omogeneità delle valutazioni.

Art. 3.

(Capacità)

1. La capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento è riferita, secondo le funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere e al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e padronanza delle tecniche d'indagine **ovvero** alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, alla idoneità ad avvalersi, dirigere, controllare, utilizzare l'apporto dei collaboratori ed ausiliari.

Art. 4.

(Laboriosità)

1. La laboriosità è riferita al numero e alla qualità degli affari trattati secondo rapporti di reciproca coerenza adeguati al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, nonchè ai tempi di smaltimento del lavoro.

Art. 5.

(Diligenza)

1. La diligenza è riferita all'assiduità e alla puntualità di presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o comunque

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Con i provvedimenti di cui all'articolo **17, comma 1**, sono specificati gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari nonchè i parametri per consentire la omogeneità delle valutazioni.

Art. 4.

(Capacità)

1. La capacità, oltre che **all'equilibrio**, alla preparazione giuridica e al **suo** aggiornamento è riferita, secondo le funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere e al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e padronanza delle tecniche d'indagine, alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, alla idoneità ad avvalersi, dirigere, controllare, utilizzare l'apporto dei collaboratori ed ausiliari.

Art. 5.

(Laboriosità)

1. La laboriosità è riferita **alla qualità e al numero** degli affari trattati **con equilibrata valutazione di entrambi, in relazione** al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, nonchè ai tempi di smaltimento del lavoro.

Art. 6.

(Diligenza)

*Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

necessari per l'adeguato espletamento del servizio, al rispetto dei termini per l'emissione, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie.

Art. 6.

(*Impegno*)

1. L'impegno è riferito alla partecipazione ed al buon andamento dell'ufficio, nonché alla disponibilità per sostituzioni, applicazioni e supplenze necessarie al funzionamento dell'ufficio.

Art. 7.

(*Attitudine alla dirigenza*)

1. L'attitudine alla dirigenza è riferita alla idoneità organizzativa, di programmazione e gestione in rapporto al tipo e alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e personale; è riferita altresì alla capacità di valorizzare le attitudini di magistrati e funzionari, nel rispetto delle individualità e autonomie istituzionali, nonché alla capacità di controllo amministrativo sull'andamento generale dell'ufficio e alla capacità di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali avvalendosi dell'apporto di magistrati, del personale amministrativo e di quello addetto all'ufficio.

2. La valutazione della attitudine alla dirigenza deve tenere conto delle esperienze direttive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, degli incarichi svolti, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza e di ogni altra esperienza che possa essere ritenuta utile.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(*Impegno*)

*Identico.*

Art. 8.

(*Attitudine alla dirigenza*)

*Identico.*



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 8.

*(Procedimento per la valutazione di professionalità)*

1. Entro il mese successivo alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce:

a) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel quadriennio unitamente a quant'altro egli ritenga utile, ivi compresa la indicazione di atti e provvedimenti da esaminare;

b) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio secondo i criteri stabiliti nel provvedimento di cui all'articolo 19;

c) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 19;

d) l'indicazione degli incarichi extra-giudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato;

e) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, che tengano anche conto delle situazioni rappresentate da terzi, nonchè le segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati ai dirigenti o al consiglio giudiziario, sempre che si riferiscano a fatti incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e specifiche di esercizio non indipendente della funzione ed ai comportamenti sintomatici di mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le proprie eventuali considerazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

*(Procedimento per la valutazione di **attitudine e di professionalità**)*

1. *Identico:*

a) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel **periodo oggetto di valutazione** unitamente a quant'altro egli ritenga utile, ivi compresa la indicazione di atti e provvedimenti da esaminare;

b) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio secondo i criteri stabiliti nel provvedimento di cui all'articolo **17, comma 1**;

c) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo **17, comma 1**;

d) *identica*;

e) *identica*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti segnalati da suoi componenti o dai dirigenti gli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, e può procedere all'audizione del magistrato.

3. L'audizione è comunque disposta se il magistrato ne fa richiesta.

Art. 9.

(*Parere del consiglio giudiziario*)

1. Sulla base delle acquisizioni di cui all'articolo 8 il consiglio giudiziario formula un parere motivato, se si tratta delle valutazioni relative al terzo, quinto, e settimo quadriennio, che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

2. Copia del parere deve essere notificata all'interessato ed al Ministro di grazia e giustizia per le osservazioni di cui all'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

3. Il magistrato entro dieci giorni dalla notifica del parere può fare pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

4. **Per le restanti valutazioni di professionalità, fatta eccezione per i magistrati della corte di cassazione, della procura generale della Repubblica presso la corte di cassazione e del tribunale superiore delle acque pubbliche**, il consiglio giudiziario può essere delegato dal Consiglio superiore della magistratura ad effettuare, sulla base degli specifici criteri indicati dal Consiglio superiore stesso ogni quattro anni all'atto dell'insediamento, le valutazioni di professionalità in relazione ai periodi diver-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 10.

(*Parere del consiglio giudiziario*)

1. Sulla base delle acquisizioni di cui all'articolo **9** il consiglio giudiziario formula un parere motivato, se si tratta delle valutazioni relative al terzo, quinto, e settimo **periodo oggetto di valutazione**, che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Il consiglio giudiziario può essere delegato dal Consiglio superiore della magistratura ad effettuare, sulla base degli specifici criteri indicati dal Consiglio superiore stesso ogni quattro anni all'atto dell'insediamento, le valutazioni **di attitudine e di professionalità** in relazione ai periodi diversi dal terzo, quinto e settimo. Il consiglio giudiziario se ritiene di dover esprimere un giudizio favorevole adotta la relativa delibera. **Le disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma non si appli-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

si dal terzo, quinto e settimo. In tal caso il consiglio giudiziario se ritiene di dover esprimere un giudizio favorevole adotta la relativa delibera.

5. La delibera deve essere notificata al magistrato interessato che può proporre, entro trenta giorni, ricorso al Consiglio superiore della magistratura ed ha facoltà di essere sentito ove ne faccia richiesta.

6. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisite le osservazioni del consiglio giudiziario, definisce il ricorso entro centotanta giorni integrando o sostituendo il parere del consiglio giudiziario in caso di accoglimento. In tale ipotesi il parere del consiglio giudiziario deve essere espunto dal fascicolo personale del magistrato.

7. Il Consiglio superiore della magistratura con i **provvedimenti di cui all'articolo 19** indica i criteri **per le valutazioni da parte del consiglio giudiziario** e per le verifiche ed i controlli sull'operato dei consigli giudiziari.

8. Copia del provvedimento viene trasmessa al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero di grazia e giustizia per i successivi adempimenti.

*(Vedere comma 7 del presente articolo)*

9. Qualora il giudizio da esprimere sia non positivo o negativo, il consiglio giudiziario trasmette il proprio parere al Consiglio superiore della magistratura per la decisione.

#### Art. 10.

*(Consigli giudiziari)*

1. Il primo comma dell'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come sostituito dall'articolo 1 della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**cano per i magistrati della corte di cassazione, della procura generale della Repubblica presso la corte di cassazione e del tribunale superiore delle acque pubbliche.**

5. *Identico.*

6. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisite le osservazioni del consiglio giudiziario, **decide sul** ricorso entro **centoventi** giorni integrando o sostituendo **la delibera** del consiglio giudiziario, in caso di accoglimento. In tale ipotesi **la delibera** del consiglio giudiziario deve essere **espunta** dal fascicolo personale del magistrato.

*(Collocato quale comma 8 del presente articolo)*

7. *Identico.*

8. Il Consiglio superiore della magistratura **definisce** i criteri per le verifiche ed i controlli sull'operato dei consigli giudiziari.

9. *Identico.*

#### Art. 11.

*(Consigli giudiziari)*

1. Il primo *e il secondo* comma dell'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come sostituiti dall'artico-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

legge 12 ottobre 1966, n. 825, è sostituito dai seguenti:

«Presso ogni corte di appello è costituito un consiglio giudiziario.

Il consiglio giudiziario è presieduto dal presidente della corte di appello e composto dal procuratore generale della Repubblica nonchè, a seconda che l'organico dei magistrati del distretto sia inferiore a duecento unità, sia compreso fra duecento e quattrocento unità o sia superiore alle quattrocento unità, rispettivamente da:

a) otto membri, di cui tre supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: un componente effettivo ed uno supplente, tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità; due componenti effettivi ed uno supplente, tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità; due componenti effettivi ed uno supplente, tra i magistrati che abbiano completato il tirocinio;

b) tredici membri, di cui cinque supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: due componenti effettivi ed uno supplente, tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità; tre componenti effettivi e due supplenti, tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità; tre componenti effettivi e due supplenti, tra i magistrati che abbiano completato il tirocinio;

c) sedici membri, di cui cinque supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: tre componenti effettivi ed uno supplente, tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità; quattro componenti effettivi e due sup-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lo 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825, **sono** sostituiti dai seguenti:

*Identico.*

*Identico:*

a) otto membri, di cui tre supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: un componente effettivo ed uno supplente, tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione **di attitudine e** di professionalità; due componenti effettivi ed uno supplente, tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione **di attitudine e** di professionalità; due componenti effettivi ed uno supplente, tra i magistrati che abbiano completato il tirocinio;

b) tredici membri, di cui cinque supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: due componenti effettivi ed uno supplente, tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione **di attitudine e** di professionalità; tre componenti effettivi e due supplenti, tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione **di attitudine e** di professionalità; tre componenti effettivi e due supplenti, tra i magistrati che abbiano completato il tirocinio;

c) sedici membri, di cui cinque supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: tre componenti effettivi ed uno supplente, tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione **di attitudine e** di professionalità; quattro componenti effet-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

plenti, tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità; quattro componenti effettivi e due supplenti, tra i magistrati che abbiano completato il tirocinio.

Nei distretti nei quali non è possibile eleggere i magistrati alla quinta valutazione di professionalità, i posti sono attribuiti ai magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità.

La istruttoria dei pareri e delle valutazioni viene distribuita tra tutti i componenti, anche supplenti, del consiglio giudiziario.

A tal fine i componenti potranno avvalersi degli uffici amministrativi della corte di appello.

Presso la corte di cassazione è costituito un consiglio giudiziario, presieduto dal presidente aggiunto e composto dall'avvocato generale più anziano della procura generale della Repubblica presso la corte medesima nonché da nove membri, di cui due supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati, anche applicati, in servizio presso la corte di cassazione, la procura generale e il tribunale superiore delle acque pubbliche, con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: un componente effettivo con l'ufficio direttivo superiore di presidente di sezione o di avvocato generale; quattro, di cui uno supplente, tra i magistrati con funzioni di consigliere di cassazione o di sostituto procuratore generale; un componente effettivo tra i magistrati applicati, che abbiano funzioni di appello; un componente effettivo ed uno supplente, tra i magistrati di tribunale applicati.

Il consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma è competente anche per i magistrati della Direzione nazionale antimafia».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tivi e due supplenti, tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione **di attitudine** e di professionalità; quattro componenti effettivi e due supplenti, tra i magistrati che abbiano completato il tirocinio.

Nei distretti nei quali non è possibile eleggere i magistrati alla quinta valutazione **di attitudine** e di professionalità, i posti sono attribuiti ai magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione **di attitudine** e di professionalità.

*(Collocato come primo periodo del comma 2 dell'articolo 11 del presente testo)*

*(Collocato come secondo periodo del comma 2 dell'articolo 11 del presente testo)*

*Identico.*

*Identico.*

**In ogni consiglio giudiziario, il presidente della corte di appello e il procuratore generale della Repubblica, in caso di mancanza o di impedimento, sono rispet-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 11.

*(Giudizio del Consiglio superiore della magistratura e rilevanza della valutazione di professionalità)*

1. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

2. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso con provvedimento motivato, che è inserito nel fascicolo personale del magistrato.

3. Il Ministro di grazia e giustizia adotta il relativo provvedimento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, entro trenta giorni dalla ricezione della delibera del Consiglio superiore della magistratura.

4. Il consiglio giudiziario e il Consiglio superiore della magistratura possono avvalersi di sistemi informatizzati per raccogliere i dati concernenti le valutazioni di professionalità secondo sistemi e modelli uniformi.

5. Del giudizio di professionalità si tiene conto ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extra-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**tivamente sostituiti dal magistrato che ne esercita la funzione».**

2. L'istruttoria dei pareri e delle valutazioni **di cui all'articolo 10** viene distribuita tra tutti i componenti, anche supplenti, del consiglio giudiziario. A tal fine i componenti **possono** avvalersi degli uffici amministrativi della corte di appello.

Art. 12.

*(Giudizio del Consiglio superiore della magistratura e rilevanza della valutazione di attitudine e di professionalità)*

1. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione **di attitudine e** di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

2. La valutazione **di attitudine e** di professionalità consiste in un giudizio espresso con provvedimento motivato, che è inserito nel fascicolo personale del magistrato.

3. Il Ministro di grazia e giustizia adotta il relativo provvedimento, ai sensi dell'articolo **17** della legge 24 marzo 1958, n. 195, entro trenta giorni dalla ricezione della delibera del Consiglio superiore della magistratura.

4. Il consiglio giudiziario e il Consiglio superiore della magistratura possono avvalersi di sistemi informatizzati per raccogliere i dati concernenti le valutazioni **di attitudine e** di professionalità secondo sistemi e modelli uniformi.

5. Del giudizio **di attitudine e** di professionalità si tiene conto ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

giudiziario connesso direttamente o indirettamente alla professionalità.

6. Il giudizio di professionalità è positivo quando ricorrono in modo sufficiente tutti i parametri di valutazione.

7. Il giudizio di professionalità è non positivo quando risultano deficienti alcuni parametri di valutazione.

8. Il giudizio di professionalità è negativo quando risultino carenze gravi in uno o più dei requisiti di valutazione.

9. Rimane fermo quanto previsto dall'ordinamento giudiziario per i fatti costituenti illecito disciplinare.

Art. 12.

(*Giudizio non positivo*)

1. Se il giudizio è non positivo il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo sei mesi, previo parere del consiglio giudiziario.

2. In caso di giudizio positivo il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di anzianità sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza del sesto mese.

Art. 13.

(*Giudizio negativo*)

1. Se il giudizio è negativo, il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale, indicando le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

per incarico extragiudiziario connesso direttamente o indirettamente **alla attitudine e** alla professionalità.

6. Il giudizio **di attitudine e** di professionalità è positivo quando ricorrono in modo sufficiente tutti i parametri di valutazione.

7. Il giudizio **di attitudine e** di professionalità è non positivo quando risultano deficienti **uno o più** parametri di valutazione.

8. Il giudizio **di attitudine e** di professionalità è negativo quando risultino carenze gravi in uno o più dei **parametri** di valutazione.

9. *Identico.*

Art. 13.

(*Giudizio non positivo*)

1. Se il giudizio è non positivo il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione **di attitudine e** di professionalità dopo **un anno**, previo parere del consiglio giudiziario. **La nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo.**

2. In caso di giudizio positivo il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di anzianità sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza **dell'anno.**

Art. 14.

(*Giudizio negativo*)

1. Se il giudizio è negativo, il magistrato è sottoposto a nuova valutazione **di attitudine e** di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione **attitudinale e**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

specifiche carenze **di professionalità** riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, ad una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche.

2. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio.

3. Se il Consiglio superiore, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, questi è dispensato dal servizio.

Art. 14.

*(Valutazione di professionalità per i magistrati fuori ruolo)*

1. I parametri contenuti negli articoli da 3 a 7 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere del consiglio di amministrazione, nella composizione di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 25 luglio 1966,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

professionale, indicando le specifiche carenze riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, ad una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. **La nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

**4. Prima dell'audizione di cui ai commi 1 e 3, il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Non può, comunque, essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza.**

Art. 15.

*(Valutazione di attitudine e di professionalità per i magistrati fuori ruolo)*

**1. La valutazione di attitudine e professionalità concernente i magistrati fuori ruolo è compiuta sulla base della capacità, laboriosità, diligenza, impegno e attitudine alla dirigenza, riferiti alla funzione esercitata.**

**2. Il Consiglio superiore della magistratura esprime il giudizio:**



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

n. 570, per i magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, ivi compresi quelli in servizio all'estero, da esprimersi sulla base della relazione della autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa della attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purchè attinente alla professionalità.

## Capo II

### DISTINZIONE DELLE FUNZIONI GIUDICANTI E REQUIRENTI

#### Art. 15.

*(Attribuzione delle funzioni giudicanti  
e requirenti)*

**1.** Gli uditori giudiziari sono destinati a svolgere le funzioni giurisdizionali di norma presso uffici giudiziari collegiali; i magistrati non possono essere destinati a funzioni requirenti prima di aver conseguito la prima valutazione di professionalità.

**2.** Nei particolari casi in cui non trova applicazione il comma 1, l'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e l'assegnazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**a)** quanto ai magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, previa acquisizione del parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai membri che rivestono la qualità di magistrato, redatto sulla base del rapporto informativo del capo dell'ufficio al quale il magistrato appartiene;

**b)** quanto agli altri magistrati collocati fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero, previo parere del consiglio giudiziario presso la corte d'appello di Roma, redatto sulla base della relazione dell'autorità presso la quale i magistrati prestano servizio, illustrativa dell'attività svolta.

**3.** È fatta salva in ogni caso la facoltà dell'interessato di produrre ogni utile documentazione, purchè attinente ai parametri di valutazione.

*Stralciato*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione è disposto dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario. Nel parere il consiglio giudiziario deve specificatamente motivare l'attitudine per l'una o per l'altra funzione o per entrambe.

**Art. 16.**

*(Passaggio da una funzione all'altra)*

1. L'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è sostituito dal seguente:

«Art. 190. - *(Passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa)*. - 1. La magistratura, unica nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni giudicanti e requirenti.

2. Il passaggio, a domanda dell'interessato, da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, può essere disposto a seguito di frequenza di un corso di qualificazione professionale organizzato dal Consiglio superiore della magistratura ed è subordinato ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore sul parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il Consiglio superiore della magistratura deve acquisire il parere del presidente della corte di appello o, rispettivamente, del procuratore generale della Repubblica presso la medesima corte a seconda che il magistrato esercita funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale possono acquisire,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Stralciato*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

se del caso, le valutazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori.

3. La frequenza del corso non è obbligatoria se l'interessato ha svolto, negli ultimi otto anni, funzioni corrispondenti a quelle richieste.

4. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni periodiche.

5. Il magistrato che ha esercitato, nel corso dell'ultimo quadriennio, funzioni giudicanti in materia penale per almeno due anni, non può essere trasferito ad un ufficio requirente dello stesso distretto.

6. Il magistrato che ha esercitato funzioni requirenti nel corso dell'ultimo quadriennio non può essere assegnato a svolgere funzioni giudicanti in materia penale in un ufficio giudicante del medesimo distretto.

7. Le limitazioni di cui ai commi 5 e 6 non operano per il conferimento degli uffici direttivi superiori previsti dall'articolo 6, n. 1 e 2, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e per il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa presso la corte di cassazione».

### Capo III

#### RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

##### Art. 17.

*(Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare)*

1. I commi terzo e quarto dell'articolo 30 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sono sostituiti dai seguenti:

«La sezione disciplinare fissa l'udienza per la discussione della ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Stralciato*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

**chiesta di sospensione facoltativa non oltre il settimo giorno dalla ricezione della richiesta del provvedimento di sospensione.**

**Per la notifica dell'avviso di udienza è consentito anche l'utilizzo della polizia giudiziaria.**

**La sezione disciplinare, sentito il magistrato, ovvero il solo difensore se il magistrato non può o non vuole essere presente, decide, nella stessa udienza e comunque non oltre il settimo giorno dalla ricezione della richiesta, in ordine alla sospensione.**

**Con il medesimo provvedimento decide in ordine alla concessione dell'assegno alimentare.**

**Quando sia stato adottato un provvedimento di sospensione preventiva, i termini per la definizione della istruttoria e del procedimento innanzi alla Sezione disciplinare sono ridotti alla metà».**

#### CAPO IV

### TRATTAMENTO ECONOMICO

#### Art. 18.

*(Misura delle retribuzioni)*

1. La tabella relativa agli stipendi spettanti alla magistratura ordinaria annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sostituita dalla tabella A annessa alla presente legge.

2. Continuano ad applicarsi le altre disposizioni in materia di trattamento economico del personale di magistratura.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### CAPO II

### TRATTAMENTO ECONOMICO

#### Art. 16.

*(Misura delle retribuzioni)*

1. *Identico.*

2. Continuano ad applicarsi le altre disposizioni in materia di trattamento economico del personale di magistratura. **Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione ai livelli retributivi previsti dal comma 1, non si considerano i periodi temporali di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

*(Provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura)*

1. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i modi di raccolta della documentazione, e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali di udienza di cui all'articolo 8, determina le modalità per la redazione dei pareri dei consigli giudiziari secondo i modelli *standard* e per la gestione informatizzata di cui all'articolo 11.

2. Con uno o più decreti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia disciplina le modalità per la raccolta dei dati stabiliti ai fini dell'articolo 8.

Art. 20.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge ed in particolare gli articoli da 2 a 32 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, **gli articoli 2, 3, 6 e 7** della legge 25 luglio 1966, n. 570, **gli articoli da 1 a 13, 17 e 18** della legge 20 dicembre 1973, n. 831, gli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 aprile 1979, n. 97.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

*(Provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura)*

1. Il Consiglio superiore della magistratura, entro **sessanta** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i modi di raccolta della documentazione, e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali di udienza di cui all'articolo **9**, **definisce** le modalità per la redazione dei pareri dei consigli giudiziari secondo i modelli **tipo** e per la gestione informatizzata di cui all'articolo **12 ed i criteri di valutazione comparativa di cui all'articolo 2**.

2. Con uno o più decreti, da emanare entro **sessanta** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia disciplina le modalità per la raccolta dei dati stabiliti ai fini dell'articolo **9**.

Art. 18.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge ed in particolare gli articoli da 2 a 32 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, **la** legge 25 luglio 1966, n. 570, **la** legge 20 dicembre 1973, n. 831, gli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 aprile 1979, n. 97.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

**Art. 21.**

*(Delega per il coordinamento)*

**1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la attuazione dei necessari coordinamenti con le norme in materia di ordinamento giudiziario e di pubblico impiego in conseguenza di quanto disposto dalla presente legge.**

**Art. 22.**

*(Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**2. Gli articoli da 1 a 19 sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 21.**

**3. L'articolo 15, comma 1, è efficace a decorrere dal 1° gennaio 1998.**

**4. L'articolo 16 si applica ai tramutamenti ed agli incarichi direttivi le cui vacanze sono state pubblicate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso*

**Art. 19.**

*(Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni)*

1. *Identico.*

*Soppresso*

**2. Le funzioni elencate nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 sono rispettivamente conferite ai magistrati che, secondo la normativa previgente, abbiano già ottenuto la nomina a magistrato di appello, la dichiarazione di idoneità ad essere nominati magistrati di cassazione o quella di idoneità alle funzioni direttive superiori. In relazione al conferimento di tali funzioni trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2.**

*Stralciato*

*Stralciato*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

5. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario. Tale corrispondenza regola anche la misura delle retribuzioni determinate ai sensi dell'articolo 18.

6. Nei casi previsti dall'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la corrispondenza viene operata tenendo conto del servizio effettivo prestato a decorrere dal decreto di nomina a magistrato ordinario. La eventuale maggiore retribuzione in godimento viene conservata ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario. Tale corrispondenza regola anche la misura delle retribuzioni determinate ai sensi dell'articolo 16.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)TABELLA A  
(articolo 18)

## MAGISTRATURA ORDINARIA

Stipendi spettanti in relazione alle valutazioni di professionalità	Stipendio annuo lordo
Primo Presidente della Corte di Cassazione .....	102.341.957
Procuratore generale, Presidente aggiunto della Corte di cassazione, Presidente del tribunale delle acque pubbliche .....	95.226.205
Restante personale di magistratura	
7 <sup>a</sup> valutazione di professionalità ..	86.687.290
5 <sup>a</sup> valutazione di professionalità ..	73.963.042
3 <sup>a</sup> valutazione di professionalità ..	65.886.829
1 <sup>a</sup> valutazione di professionalità ..	57.810.613
Uditore giudiziario con funzioni giurisdizionali (*) dopo due anni dalla nomina .....	41.654.676
Uditore giudiziario dopo sei mesi ..	29.691.080
Uditore giudiziario .....	25.631.938

(\*) Lo stipendio decorre dopo due anni dalla nomina ma è attribuito solo dopo la valutazione favorevole di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1979, n. 97.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)TABELLA A  
(articolo 16)*Identica.*



**DISEGNO DI LEGGE N. 2107**

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE  
MAZZUCA POGGIOLINI

## Art. 1.

*(Distinzione dei magistrati per funzioni e  
identificazione delle funzioni)*

1. I magistrati ordinari si distinguono fra loro soltanto per le funzioni effettivamente esercitate.

2. Le funzioni dei magistrati sono di merito e di legittimità, giudicanti e requirenti.

3. Il magistrato può chiedere l'attribuzione di funzioni diverse da quelle esercitate con l'osservanza delle disposizioni della presente legge.

## Art. 2.

*(Tirocinio degli uditori)*

1. In attesa della riforma della disciplina per l'accesso alla magistratura ordinaria, restano ferme le vigenti disposizioni per la nomina ad uditore giudiziario.

2. Gli uditori giudiziari nei primi diciotto mesi dalla nomina svolgono un tirocinio teorico-pratico; al termine di tale tirocinio il Consiglio superiore della magistratura (CSM) valutati l'equilibrio, le attitudini e la diligenza, conferisce le funzioni giurisdizionali, anche in soprannumero, presso gli organi giudicanti collegiali dei tribunali e delle corti d'appello per un ulteriore periodo di tre anni. I collegi presso i tribunali e le corti d'appello possono essere formati con la partecipazione di un solo uditore.

3. In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 2 il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il tirocinio teorico-pratico prosegua per altri diciotto mesi. In caso di nuova valutazione

negativa l'uditore giudiziario è dispensato dal servizio.

4. Nei primi tre anni di applicazione della presente legge, in caso di impossibilità, specificamente motivata, possono essere conferite, eccezionalmente, le funzioni giurisdizionali presso organi giudicanti monocratici, previo parere del consiglio giudiziario.

## Art. 3.

*(Nomina a magistrato ordinario)*

1. La nomina a magistrato ordinario ha luogo al compimento del triennio dal conferimento delle funzioni giurisdizionali con delibera del Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario.

2. Il consiglio giudiziario esprime il proprio parere in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 e deve specificatamente motivare l'attitudine a svolgere funzioni giurisdizionali monocratiche e funzioni requirenti.

3. Nel caso in cui, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura ritenga che in occasione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali l'uditore non abbia dimostrato adeguate doti di equilibrio, preparazione, operosità e diligenza, la nomina a magistrato ordinario è subordinata ad una successiva valutazione positiva al termine di un biennio di ulteriore esercizio delle funzioni giurisdizionali collegiali. Se anche questa seconda valutazione non è positiva, l'uditore giudiziario è dispensato dal servizio.

4. In ogni caso per la nomina a magistrato ordinario è necessario l'effettivo svolgimento delle funzioni giurisdizionali per almeno tre anni; la nomina ha comunque decorrenza ad ogni effetto dal compimento di quattro anni e sei mesi dalla nomina ad uditore giudiziario. Tale decorrenza è elevata a sei anni e sei mesi, o ad otto anni nei casi di valutazioni negative previste dal presente articolo e dall'articolo 2.

## Art. 4.

*(Valutazione periodica della professionalità)*

1. I consigli giudiziari redigono, ogni quattro anni e ogni qual volta lo richieda il Consiglio superiore della magistratura, una motivata relazione sull'attività svolta dal magistrato, con particolare riferimento alla laboriosità, diligenza, capacità professionale ed equilibrio dimostrati nell'esercizio delle funzioni.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia e consegnata in copia al magistrato interessato.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, esaminata la relazione e le eventuali deduzioni dell'interessato, nonché le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia, ne dispone l'inserimento nel fascicolo personale del magistrato.

4. In occasione dell'esame di cui al comma 3 il Consiglio superiore della magistratura può adottare gli altri provvedimenti di sua competenza, e ha l'obbligo di disporre la trasmissione della relazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione ove risultino fatti suscettibili di valutazione disciplinare.

5. In caso di valutazione non positiva il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione dopo un anno, previa nuova relazione del consiglio giudiziario. In tale caso i termini previsti dagli articoli 6, 7 e 8 sono prorogati fino alla successiva valutazione positiva.

## Art. 5.

*(Conferimento della funzione all'atto della nomina a magistrato ordinario)*

1. I magistrati ordinari in occasione della nomina prevista all'articolo 3 possono essere, in via provvisoria, confermati nelle funzioni esercitate o destinati a esercitare altre funzioni, escluse quelle di cui agli articoli 6, 7 e 8, presso i tribunali, le preture, le

procure della Repubblica e gli uffici di sorveglianza, secondo l'ordine della graduatoria del concorso per uditori giudiziari, aggiornato in base a parametri elaborati dal Consiglio superiore della magistratura secondo criteri obiettivi e uniformi che tengano conto, oltre che degli elementi di valutazione previsti dalle disposizioni in tema di tramutamenti, della relazione redatta dal consiglio giudiziario in conformità a quanto previsto dall'articolo 4.

2. I magistrati, prima di prendere possesso delle nuove funzioni, sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento e qualificazione professionale, organizzato dal Consiglio superiore della magistratura, della durata di sei mesi. Al termine del corso, per i magistrati destinati a svolgere funzioni requirenti o giudicanti monocratiche, sulla base di una motivata relazione della competente commissione, il Consiglio superiore della magistratura delibera il conferimento delle funzioni già assegnate, salva la facoltà di disporre con provvedimento motivato la destinazione per altri tre anni ad organi giudicanti collegiali.

## Art. 6.

*(Incarichi e funzioni per le quali era richiesta la qualifica di magistrato di appello)*

1. Ai magistrati dopo almeno quattro anni dalla nomina ed almeno sei anni di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali possono essere conferite le funzioni per le quali, in base alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, era richiesta la qualifica di magistrato di corte d'appello.

## Art. 7.

*(Incarico e funzioni per le quali era richiesta l'idoneità al conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione)*

1. Ai magistrati dopo almeno otto anni dalla nomina e dieci anni di effettivo eser-

cizio delle funzioni giurisdizionali possono essere conferite le funzioni per le quali, in base alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, era richiesta l' idoneità al conferimento delle funzioni di magistrato di Corte di cassazione.

Art. 8.

*(Funzioni direttive superiori)*

1. Ai magistrati dopo almeno sedici anni dalla nomina e diciotto anni di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali possono essere conferite le funzioni direttive superiori.

Art. 9.

*(Funzioni direttive della Corte di cassazione)*

1. Le funzioni di presidente e di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di procuratore generale presso la medesima Corte, e di presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche possono essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura previa valutazione comparativa dell'attitudine e della laboriosità, a magistrati già investiti, negli ultimi dieci anni, per almeno quattro anni delle funzioni di legittimità.

Art. 10.

*(Procedimento per il conferimento delle funzioni)*

1. Il conferimento delle funzioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 è deliberato dal Consiglio superiore della magistratura, a domanda degli interessati e previa valutazione comparativa delle specifiche attitudini e laboriosità.

2. Possono presentare domanda anche i magistrati già investiti di funzioni per le quali è richiesta un'anzianità maggiore di quella necessaria per il conferimento della funzione richiesta.

Art. 11.

*(Conferimento degli incarichi di presidente di sezione, procuratore aggiunto e avvocato generale)*

1. Agli incarichi ed alle funzioni di presidente di sezione presso il tribunale, la corte d'appello e la Corte di cassazione; a quelli di procuratore aggiunto della procura della Repubblica presso il tribunale e di quelli presso la pretura; a quelli di avvocato generale presso la procura generale della corte d'appello e della procura generale presso la Corte di cassazione sono assegnati, per un biennio, i magistrati della sezione o dell'ufficio, secondo l'ordine di anzianità, nel ruolo della magistratura e con almeno un anno di permanenza nella sezione o nell'ufficio. Agli incarichi ed alle funzioni di legittimità di presidente di sezione presso la Corte di cassazione e di avvocato generale presso la procura generale della Corte di cassazione sono assegnati magistrati con almeno tre anni di permanenza nelle sezioni o negli uffici.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 non possono essere assegnati a magistrati che hanno riportato una valutazione periodica non positiva negli ultimi otto anni.

3. Il conferimento degli incarichi e funzioni di cui al presente articolo è disposto con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e può essere rinnovato, per una sola volta, per il biennio successivo.

## Art. 12.

*(Conferimento di incarichi direttivi)*

1. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in ordine agli elementi di valutazione, gli uffici direttivi giudicanti e requirenti non possono essere conferiti a magistrati che non hanno esercitato rispettivamente le funzioni giudicanti o requirenti per almeno sei anni. Nella valutazione dell'attitudine all'incarico direttivo costituiscono elementi di preferenza la pluralità delle funzioni giudiziarie esercitate e la valutazione positiva delle modalità di svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 11.

## Art. 13.

*(Parere del consiglio giudiziario per la valutazione della professionalità)*

1. Per la formulazione della valutazione di cui all'articolo 4 e di quelle assimilate il consiglio giudiziario acquisisce:

*a)* le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio, redatte secondo criteri elaborati dal Consiglio superiore della magistratura;

*b)* il rapporto dei capi degli uffici, che deve contenere specifiche indicazioni in ordine alla qualità del lavoro svolto dal magistrato, con specifico riferimento alle statistiche allegate, alla capacità professionale desunta dalla preparazione giuridica e dal relativo grado di aggiornamento, alla diligenza riferita alla presenza in ufficio, alla tempestività della redazione e del deposito dei provvedimenti e ad eventuali comportamenti sintomatici di mancanza di equilibrio;

*c)* eventualmente ove non fossero esaustivi gli elementi di cui alle lettere *a)* e *b)* già acquisiti, gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato scelti a campione, secondo criteri oggettivi ed uniformi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura;

*d)* le segnalazioni provenienti dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, che devono essere inviate ai dirigenti degli uffici per le opportune valutazioni ed allegate al rapporto di cui alla lettera *b)*.

2. Il consiglio giudiziario, prima di esprimere la propria valutazione, è tenuto a sentire il magistrato su sua richiesta e, comunque, di ufficio, quando gli elementi raccolti ai sensi delle lettere *a)* e *b)* non siano suscettibili di interpretazione univoca.

## Art. 14.

*(Passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti e viceversa)*

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, il consiglio giudiziario, per la formulazione del parere per l'accertamento della sussistenza di attitudini alla nuova funzione, espresso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 della presente legge, può richiedere al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori l'indicazione di eventuali elementi negativi che possono influire sull'idoneità a svolgere la nuova funzione.

2. Il magistrato che ha esercitato funzioni requirenti presso la procura della Repubblica presso la pretura o presso la procura della Repubblica presso il tribunale, non può essere assegnato a funzioni giudicanti, in materia penale, rispettivamente, presso la pretura e il tribunale dello stesso circondario e, in ogni caso, presso la corte d'appello.

3. Il magistrato che ha esercitato funzioni giudicanti in materia penale presso la pretura o presso il tribunale, nell'ultimo biennio non può essere trasferito, rispettivamente, all'ufficio requirente presso la pretura o presso il tribunale e, in ogni caso, alla procura generale presso la corte d'appello.

4. I magistrati della corte d'appello e della procura generale presso la corte d'appello non possono essere trasferiti, rispettivamente, ad uffici requirenti e giudicanti dello stesso distretto.

#### Art. 15.

##### *(Temporaneità delle funzioni)*

1. I magistrati non possono esercitare, nello stesso ufficio giudiziario, le medesime funzioni giudicanti di merito per un periodo superiore a dieci anni.

2. I magistrati non possono esercitare funzioni requirenti presso gli uffici giudiziari del medesimo distretto per un periodo superiore a dieci anni.

3. Negli uffici giudiziari divisi in sezioni è consentito, dopo dieci anni, ai magistrati che esercitano funzioni giudicanti, il passaggio a una diversa sezione dello stesso settore civile o penale.

4. Negli uffici giudiziari non divisi in sezioni, è possibile la permanenza nello stesso ufficio solo se l'organizzazione dello stesso consente l'esclusione del magistrato dalle funzioni in concreto esercitate negli ultimi dieci anni.

5. In mancanza di domanda dell'interessato le destinazioni alle diverse funzioni nell'ambito dello stesso ufficio sono effettuate di ufficio. Quando non è possibile il passaggio da una funzione all'altra nell'ambito dello stesso ufficio, i magistrati che esercitano funzioni giudicanti sono destinati, di ufficio, anche in soprannumero, presso altro ufficio giudiziario della stessa sede e possono, senza obbligo di permanenza per un periodo minimo, presentare domanda per il tramutamento o conferimento di funzioni presso altro ufficio giudiziario, salvo quanto previsto all'articolo 14.

6. I magistrati che esercitano funzioni requirenti, alla scadenza del periodo di cui al comma 1, sono destinati di ufficio, anche in soprannumero, presso altro ufficio giudizia-

rio della stessa sede, salvo quanto previsto all'articolo 14, e possono, senza alcun obbligo di permanenza per un periodo minimo, presentare domanda per il tramutamento o il conferimento di funzioni presso altro ufficio giudiziario, con la sola esclusione, nei tre anni successivi, degli uffici requirenti dello stesso distretto.

7. Ai magistrati che esercitano funzioni requirenti presso la Corte di cassazione è consentito, dopo dieci anni, il passaggio dalle funzioni requirenti civili a quelle penali e viceversa.

8. È consentito, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura, prorogare il termine di dieci anni per comprovate esigenze di servizio e di funzionalità, derivanti da concrete ed accertate necessità processuali, e comunque per un periodo massimo di diciotto mesi.

#### Art. 16.

##### *(Introduzione dell'articolo 195-bis all'ordinamento giudiziario)*

1. Dopo l'articolo 195 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

«Art. 195-bis. - *(Temporaneità degli uffici direttivi)*. - 1. Gli uffici direttivi sono conferiti per un periodo di quattro anni.

2. Alla scadenza i magistrati sono destinati di ufficio, anche in soprannumero, presso altri uffici giudiziari della stessa sede, salvo quanto previsto dall'articolo 13, e possono, senza alcun obbligo di permanenza per un periodo minimo, presentare domanda per un successivo tramutamento o conferimento di funzione presso altro ufficio giudiziario, con la sola esclusione dell'attribuzione di un nuovo incarico direttivo prima che siano decorsi almeno quattro anni dalla cessazione del precedente.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici direttivi presso la Corte di cassazione».

## Art. 17.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Per i magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato il periodo di dieci o di quattro anni previsto dagli articoli 15 e 16, capoverso 1, il Consiglio superiore della magistratura adotta il provvedimento di destinazione di ufficio alla scadenza di un ulteriore anno di permanenza nell'ufficio direttivo o di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti.

2. Per i magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già titolari di un ufficio direttivo o esercitano funzioni giudicanti e requirenti senza aver maturato il periodo massimo previsto dagli articoli 15 e 16, capoverso 1, tale periodo è aumentato rispettivamente, a cinque e undici anni.

3. Per la decorrenza dell'anno di cui al comma 1 e degli anni di cui al comma 2 si fa riferimento al giorno e al mese di nomina rapportati all'anno di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 18.

*(Modifica all'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario)*

1. Al primo comma dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le parole: «quattro anni», sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

## Art. 19.

*(Delega al Governo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi ivi stabiliti, un decreto legislativo per la disciplina del trattamento economico degli uditori giudiziari e dei magistrati ordinari attuando, per questi ultimi, una effettiva parità di trattamento con quello spettante alle magistrature amministrativa e contabile e all'Avvocatura dello Stato con l'introduzione di livelli retributivi che, in considerazione della pari dignità di tutte le funzioni giurisdizionali, tenga conto dell'effettiva anzianità di servizio e, ai fini dell'erogazione di apposite indennità non pensionabili, del maggiore impegno o del disagio implicati dall'esercizio di specifiche funzioni.

2. Il trattamento di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai magistrati ai quali, a decorrere dalla stessa data di cui al comma 2, compete uno stipendio inferiore a quello goduto alla medesima data, è attribuito un assegno personale, pensionabile e assorbibile con la normale progressione economica pari alla differenza tra i due stipendi.

4. Resta fermo il sistema di aggiornamento automatico del trattamento economico previsto dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

## Art. 20.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici che si renderanno vacanti nei sei mesi successivi e provvede alla immediata relativa pubblicazione dell'elenco per la copertura.



